

UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI TORINO**IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA**

Letti gli atti relativi al procedimento di sorveglianza relativo al Reclamo Generico ex art. 35 Ord. Pen. pervenuto il 22.10.2010, presentato da **D. G. S.**, nato a G. (Prov. GE) (ITALIA) il xxx, detenuto presso la **Casa Circondariale di ASTI** dal 18.5.2009 in posizione giuridica di appellante avverso sentenza G.U.P. Tribunale di Torino del 16.6.2010 di condanna ad anni 10 mesi 10 di reclusione, in relazione ai reati di concorso nella associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e concorso in traffico di sostanze stupefacenti (fine pena in astratto fissato per il 2020)

verificata preliminarmente la regolarità degli avvisi alle parti e ai difensori;

sentiti il P.M. e la difesa;

considerate le risultanze dell'istruttoria compiuta e dell'udienza in camera di consiglio di cui al separato verbale, a scioglimento della relativa riserva;

OSSERVA

Il detenuto _____, detenuto in posizione giuridica di imputato presso la sezione IP3 *Alta Sicurezza* della Casa Circ. di Asti in relazione ai fatti di reato summenzionati, ha presentato reclamo generico ex art. 35 Ord. Pen. lamentando che le condizioni detentive alle quali è sottoposto presso il summenzionato carcere a far data dal **18.5.2009** (periodo in cui è stato trasferito nel predetto istituto), sono contrarie all'art. 3 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali e in particolare lamenta:

1. che nell'istituto ove è ristretto, le celle di detenzione hanno una superficie totale di circa 9,50 mq. all'interno delle quali di norma trovano sistemazione due detenuti, spesso anche tre;
2. che, nel caso in esame, la superficie calpestabile (detratto lo spazio occupato dagli arredi e dalle suppellettili) è meno di 6,85 mq. i quali, divisi per il numero dei detenuti occupanti, divengono 3,425 mq. in caso di permanenza di due detenuti, è 2,283 mq. in caso di presenza di tre detenuti;
3. che la sistemazione delle brande (a castello) non consente l'apertura dell'unica finestra presente in cella se non con modalità parziali e l'occupante il posto letto più vicino al soffitto è costretto a dormire ad una distanza pari a 220 cm. dal pavimento e meno di 50 cm. dal soffitto;
4. che il piccolissimo locale annesso alla cella e adibito a bagno, è di circa 1,20 mq. in cui trovano sistemazione un lavabo, un wc ed un bidet e che tale locale non è aerato attraverso fonte naturale ma unicamente per mezzo di un foro di circa cm. 5 di raggio posto nella parete frontale, ad una altezza di circa 220 cm. dal pavimento; che ogni volta che un occupante la cella espleta i suoi bisogni fisiologici, il cattivo odore si diffonde nel locale in cui sono posizionate le brande, creando spesso contrasti fra i compagni di detenzione;
5. che le ore di uscita dalla cella sono fissate in quattro, durante le quali i detenuti possono fare la doccia (erogata per non più di sei minuti) e utilizzare il locale lavanderia;
6. che per due ore è concesso unicamente spostarsi da una cella all'altra adiacente, oppure ricevere un altro detenuto nella propria cella, all'interno del passaggio comune fra celle la cui forma è del tutto inospitale.

Tutto ciò premesso, _____ invoca, in ottemperanza all'art. 3 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali e nel rispetto dell'art. 18 delle norme penitenziarie europee adottate con raccomandazione Rec(2006)2 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri e dell'Ordinamento Penitenziario vigente, nonché in congruenza con le sentenze emesse dalla CEDU (28.2.2008 Saadi/Italia; 16.7.2009 Sulejmanovic/Italia) e con l'ordinanza emessa il 12.1.2010 dal Magistrato di Sorveglianza di Cuneo in accoglimento di analogo reclamo presentato da altro detenuto ed avente il medesimo oggetto, la possibilità di essere messo in condizioni di godere di un proprio spazio individuale di almeno 7 mq. e di poter permanere fuori dalla cella detentiva per almeno 8 ore al giorno.

Giova osservare preliminarmente in diritto che il reclamo oggetto del presente procedimento si iscrive nell'ambito dei reclami c.d. "generici" ex art. 35 della l. 354/75 sui quali si provvede con procedimento "de plano", previsto senza formalità di rito, dalla normativa dell'ordinamento penitenziario.

Il reclamo c.d. generico è lo strumento mediante il quale il detenuto può attivare i poteri attribuiti in via generale al Magistrato di Sorveglianza dall'art. 69 Ord. Pen. (*Funzioni e provvedimenti del Magistrato di sorveglianza*), commi II e V, ultima parte, laddove si statuisce che il predetto magistrato "esercita, altresì, la vigilanza diretta ad assicurare che l'esecuzione della custodia degli imputati sia attuata in conformità delle leggi e dei regolamenti" e che "...Impartisce, inoltre, nel corso del trattamento, disposizioni dirette ad eliminare eventuali violazioni dei diritti dei condannati e degli internati".

Nel procedimento oggetto di esame si tratta di reclamo proposto da imputato sottoposto a custodia cautelare in carcere con ordinanza G.I.P. Tribunale di Torino del 4.4.2009.

La decisione che accoglie il reclamo si risolve in una segnalazione o in una sollecitazione all'amministrazione penitenziaria, senza forza giuridica cogente e senza alcuna specifica stabilità, e avverso la decisione del magistrato di sorveglianza non sono ammessi né ulteriori reclami al tribunale di sorveglianza né, soprattutto il ricorso per cassazione.

E' proprio in virtù delle funzioni e competenze proprie attribuite in via generale al Magistrato di Sorveglianza dall'art. 69 Ord. Pen. commi II e V, ultima parte che occorre esaminare il reclamo oggetto di esame, così valutando se l'operato dell'amministrazione penitenziaria sia stato o meno conforme all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, principio che, unitamente a tutti i diritti fondamentali sanciti dalla CEDU, hanno avuto riconoscimento come interni al diritto dell'Unione europea (cfr. articolo 6 comma 3 del Trattato sull'Unione Europea, come modificato dal Trattato di Lisbona firmato il 13.12.2007) come di seguito si dirà.

E' utile brevemente premettere che la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), sottoscritta a Roma il 4 novembre 1950, ha trovato esecuzione in Italia con legge 4 agosto 1955 n. 848. L'art. 1 della CEDU rubricato "Obbligo di rispettare i diritti dell'uomo" recita che "Le Alte Parti Contraenti riconoscono ad ogni persona soggetta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà definiti al titolo primo della presente Convenzione".

In passato consolidata era la giurisprudenza della Cassazione italiana nel ritenere non direttamente vincolante per i giudici nazionali la giurisprudenza della Corte europea dei Diritti dell'Uomo, di Strasburgo, a differenza della giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, che invece, doveva esser ritenuta vincolante.

Solo con le sentenze n. 348 e 349 del 2007 della Corte Costituzionale si afferma per la prima volta – pur mantenendosi il distinguo della diretta applicabilità del diritto comunitario da parte del giudice nazionale e pur escludendo che la CEDU potesse considerarsi parte integrante del diritto comunitario – che spetta alla stessa Corte costituzionale dichiarare incostituzionali tutte le leggi ordinarie nazionali che si pongono in contrasto con le norme della CEDU, "nell'interpretazione datane dalla Corte europea di Strasburgo".

Dopo il primo dicembre 2009, con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 (a seguito della modifica dell'art. 6 del Trattato sull'Unione europea), nell'ambito dei 27 Stati membri dell'Unione Europea, è stata ritenuta direttamente applicabile da parte dei giudici nazionali non solo la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (c.d. Carta di Nizza), ma anche la CEDU. A dimostrazione di tale tesi si vedano le recentissime sentenze emesse in Italia, non solo della Corte di Giustizia delle Comunità Europee (Grande sezione, sent. 19.1.2010 nel procedimento C-555/07, Kucukdeveci c. Swedex GmbH & Co. KG; seconda sezione, sent. 4.3.2010 nel procedimento C-578/08, Chakroun c. Minister van Buitenlandse Zaken), ma anche da quelle emesse in Italia dalla Corte di Cassazione (sezione III civile, sent. 2.2.2010 n. 2352, Banci ed altri c. Azzolina), dalla Corte Costituzionale (sent. 28.1.2010 n. 28) e dal Consiglio di Stato (in sede giurisdizionale, sezione quarta, sentenza 2.3.2010 n. 1220).

Dopo il Trattato di Lisbona la giurisprudenza della Corte di Lussemburgo e delle Corti nazionali (tra cui la Corte Costituzionale italiana) – che hanno visto un ampliamento delle proprie competenze a conoscere della tutela dei diritti umani e fondamentali se esercitata in conformità con la giurisprudenza della Corte di Strasburgo – deve mantenersi in linea con quella della Corte di Strasburgo, salvo che non voglia disporre un trattamento più favorevole per la vittima (art. 52 e 53 della c.d. Carta di Nizza).

Venendo al caso in esame, da quanto sopra succintamente esposto deriva che è orientamento giurisprudenziale consolidato della Corte di Cassazione quello secondo il quale dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo discende, per ogni articolazione istituzionale della Repubblica Italiana (nel caso in esame, Autorità Giudiziaria, amministrazione penitenziaria, ecc), la necessità di verificare il rigoroso rispetto dell'art. 3 della CEDU. Al Giudice nazionale incombe l'obbligo di dare, se possibile, alle norme interne una interpretazione conforme ai precetti della Convenzione europea dei diritti dell'uomo nella esegesi giudiziale istituzionalmente attribuita alla Corte di Strasburgo dall'art. 32 della Convenzione stessa (cfr. tra le tante, Corte di Cassazione, sez. 6, sent. N. 20514 del 28.5.2010).

Passando all'esame della recente giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in tema di condizioni detentive si ricorda che la sentenza 16 luglio 2009, caso Sulejmanovic c/ Italia; ricorso n. 22635/03 ha condannato il Governo italiano per violazione dell'art. 3 della Convenzione imponendogli di indennizzare una persona detenuta per un periodo di tempo in condizioni tali da ledere il rispetto dell'umanità nel trattamento penitenziario dei detenuti.

Nella predetta pronuncia sono stati enunciati i seguenti principi generali nella materia oggetto di esame: *“39. La Corte ricorda che l'art. 3 della Convenzione sancisce uno dei valori fondamentali delle società democratiche. Esso proibisce in termini assoluti la tortura e le pene o trattamenti umani degradanti, quali che siano i fatti commessi dalla persona interessata. Esso impone allo Stato di assicurarsi che le condizioni detentive di ogni detenuto siano compatibili con il rispetto della dignità umana, che le modalità di esecuzione della misura non sottopongano l'interessato ad un disagio o ad una prova di intensità superiore all'inevitabile livello di sofferenza inerente alla detenzione e che, tenuto conto delle esigenze pratiche della reclusione, la salute ed il benessere del detenuto siano adeguatamente assicurate.*

40. La Corte ricorda anche che il Comitato Europeo per la prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti (c.d. CPT) ha fissato in 7 mq. a persona la superficie minima auspicabile per una cella detentiva (con una distanza di 2 metri tra le pareti e di 2,50 metri tra il pavimento ed il soffitto, oltre alla possibilità di poter trascorrere almeno otto ore al giorno fuori della cella) e che un'eccessiva sovrappopolazione carceraria pone di per sé un problema sotto il profilo dell'art. 3 della Convenzione. Tuttavia, la Corte non può quantificare, in modo preciso e definitivo, lo spazio personale che deve essere concesso ad ogni detenuto ai sensi della Convenzione. Esso può infatti dipendere da numerosi fattori, quali la durata della privazione della libertà, le possibilità di accesso alla passeggiata all'aria aperta o le condizioni mentali e fisiche del detenuto”.

E' altresì giurisprudenza consolidata della Corte quella secondo la quale *per essere punibile ai sensi dell'art. 3 della Convenzione, un maltrattamento deve raggiungere un minimo di gravità. La valutazione di tale minimo è relativa; essa dipende dall'insieme degli elementi della causa, in particolare dalla durata del maltrattamento e dalle sue conseguenze fisiche o mentali, nonché, talvolta, dal sesso, dall'età e dallo stato di salute della vittima (si veda, tra le altre, Gennadi Naoumenko c/Ucraina, n. 42023/98, paragrafo 108, 10 febbraio 2004).* Ancora possono prendersi in considerazione altri aspetti riguardanti le condizioni di detenzione. Tra questi elementi figurano la possibilità di utilizzare i servizi igienici privatamente, l'areazione disponibile, le condizioni igieniche, l'accesso alla luce naturale ed all'aria aperta, la qualità del riscaldamento ed il rispetto delle esigenze sanitarie di base. Inoltre la Corte Europea dei Diritti Umani ricorda che l'esiguità dello spazio personale a disposizione di un detenuto può, da sola, giustificare una constatazione di violazione dell'art. 3 della Convenzione, in particolare quando il ricorrente disponga di meno di 3 mq e che anche in casi in cui ogni detenuto disponeva di uno spazio variabile dai 3 ai 4 mq., la Corte ha concluso per la violazione dell'art. 3 dal momento che la mancanza di spazio si accompagnava ad una mancanza di ventilazione e di luce.

Passando al merito, dalla lettura della documentazione istruttoria in atti (cfr. posizione giuridica del detenuto, relazione dell'amministrazione penitenziaria Direzione della Casa Circ. di Asti sulle condizioni detentive del reclamante datata 18.3.2011 e relazioni datate 15.9.2010 e 25.1.2011 dell'A.S.L. di Asti relativa agli esiti degli accertamenti condotti dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica presso la Casa Circ. di Asti in occasione di due sopralluoghi di verifica dello stato dei luoghi di detenzione effettuati rispettivamente in data 26.8.2010 e in data 13.1.2011 su richiesta istruttoria dell'Ufficio di Sorveglianza di Torino in relazione a procedimenti di reclamo ex art. 35 Ord. Pen. analoghi a quello oggetto di esame, cfr. ordinanza Magistrato di Sorveglianza di Torino datata 28.10.2010) emerge che il detenuto appartiene al circuito penitenziario Alta Sicurezza il cui regime detentivo, alla luce della pericolosità delle persone che vi sono assegnate nonché delle necessarie cautele nella loro gestione affinché siano interrotti i legami con le

associazioni criminali di appartenenza, è in qualche misura più restrittivo di quello offerto ad altre tipologie di detenuti.

La Direzione della Casa Circ. di Asti afferma che la permanenza al di fuori della camera detentiva – conformemente alle circolari del D.A.P. – è consentita liberamente per le quattro ore in cui è prevista la permanenza all'aperto ed inoltre sono consentite quotidianamente due ore della cosiddetta "socialità" che viene svolta di norma nelle camere detentive sulla base delle richieste degli stessi detenuti ovvero in una saletta della sezione.

Con riferimento alle condizioni delle camere detentive la Direzione della Casa Circ. di Asti segnala che, al pari della totalità degli istituti penitenziari italiani, la predetta struttura carceraria soffre del problema del sovraffollamento, problematica che tuttavia, allo stato, non interessa particolarmente le sezioni che ospitano i detenuti classificati Alta Sicurezza, i quali sono collocati in camere di circa 9,20 mq. di regola in due persone (nei casi di più persone la Direzione riferisce che è stato possibile quasi sempre ricorrere alla volontarietà degli occupanti). Tale dimensione, sebbene inferiore a quella auspicata dal CPT, risulta conforme secondo la Direzione del carcere agli *standard* recentemente ribaditi dalla Corte Europea con la sentenza. Nel caso specifico del reclamante risulta dalla relazione Casa Circ. di Asti (datata marzo 2011) che il medesimo è stato ubicato in camera a tre posti nei seguenti periodi: dal 23 luglio al 11 agosto 2009, dal 21 agosto al 11 settembre 2009, dal 4 maggio al 9 maggio 2010 e dal 18 maggio al 30 settembre 2010.

Viene segnalato altresì che in caso di collocazione di letti a castello può verificarsi una parziale limitazione all'apertura della finestra (problematica certo oggettiva, ma limitata ad una porzione dell'angolo di rotazione che consente tuttavia il corretto espletamento delle operazioni di controllo e battitura delle inferriate).

Dall'esame delle relazioni datate 15.9.2010 e 25.1.2011 del Servizio di Igiene e sanità pubblica dell'A.S.L. competente sopra richiamate in merito alle condizioni di detenzione ed, in particolare di illuminazione ed aerazione nella struttura carceraria di Asti – con riferimento ai sopralluoghi effettuati sulle parti comuni della struttura carceraria, sulle celle occupate da altri detenuti ristretti nella sezione Alta Sicurezza che avevano proposto in precedenza reclamo analogo a quello oggetto di esame e su altre celle, scelte a campione, presso le varie sezioni – emergono infatti valutazioni comuni, da ritenersi pertanto valide anche ai fini dell'odierno procedimento.

Le celle sono dimensionalmente tutte uguali, hanno una superficie calpestabile di 9,00 mq circa, con all'interno un vano wc di superficie di mq. 1, letto a castello, piccoli armadi per gli effetti personali degli occupanti. Le celle sono provviste di una finestra comunicante con l'esterno, con superficie illuminante naturale di circa 1,10 m. x 1,10 m., e superficie aerante naturale di circa 0,65 m. x 1,10 m. (luce anta-parte apribile).

Risulta che le celle presentano alcune carenze comuni relative ai servizi igienici di cui in seguito si dirà (altresì privi di acqua calda) e all'aerazione forzata. E' altresì emerso che tre celle della sezione A continuano ad essere prive di riscaldamento e che non funzionano due ascensori della struttura (con assicurazione della Direzione di ripristino della funzionalità entro fine febbraio 2011).

La situazione igienico sanitaria rilevata, in generale, è risultata analoga a quella riscontrata nel precedente sopralluogo del 26.8.2010, laddove si verificava che gli impianti di estrazione forzata meccanizzata (ventole di aspirazione) dell'aria degli ambienti carenti d'aerazione, nei locali docce di ogni sezione e nei servizi igienici delle celle continuavano a non essere funzionanti e nella maggior parte dei wc si è riscontrato solo la presenza del foro. Inoltre si appuravano in alcune celle la carenza di tinteggiatura muri wc, la mancanza del sedile/coperchio tazza wc ed il bidet con scarico non funzionante.

Il Direttore della Casa Circ. di Asti ha riferito che queste ultime problematiche sono già state più volte segnalate al Ministero della Giustizia e che a tutt'oggi la struttura carceraria è in attesa delle autorizzazioni e dei fondi necessari per poter effettuare i lavori. Il problema è stato rappresentato dalla Direzione del carcere di Asti nel corso di incontri con delegazioni di detenuti preoccupate del crescere delle presenze e con forme pacifiche di protesta. Le emergenze all'ordine del giorno per la Direzione summenzionata sono le manutenzioni e riparazioni elettriche, idrauliche e quant'altro riesca a garantire con le risorse attualmente disponibili, tenuto conto che le riparazioni in economia risultano ostacolate dalla non disponibilità di detenuti con competenze proprie elettriche, idrauliche ecc.

La Direzione aggiunge altresì che le carenze igienico sanitarie e altre carenze sono state segnalate al Superiore Ufficio Dipartimentale e di aver effettuato richiesta per il ripristino dell'impianto di aspirazione forzata per il locali doccia comuni, wc celle.

L'A.S.L. conclude da ultimo dovrà verificarsi l'effettuazione degli adempimenti inerenti alle suddette carenze.

Alla luce dell'istruttoria svolta si ritiene che le condizioni detentive di _____ siano state conformi alla legge, all'art. 3 CEDU e alla sua esegesi nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo sopra succintamente richiamata quanto a spazio personale disponibile, tenuto conto che lo spazio disponibile per il detenuto non è mai stato inferiore al limite di mq. 3 (circostanza che nella giurisprudenza della CEDU integra da sola la violazione dell'art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti Umani), nonché della giovane età del reclamante, del periodo relativamente breve e non continuativo della sua detenzione in cella con altri due detenuti (per poco più di un mese nel 2009 e per poco più di quattro mesi e mezzo nel 2010), della circostanza che il detenuto non lamenta la precarietà del suo stato di salute fisica e mentale o conseguenze negative su quest'ultima derivante dall'asserita violazione dell'art. 3 CEDU.

In particolare si osserva che le condizioni di accesso alla luce e all'aria naturali appaiono sufficienti anche all'esito delle verifiche tecniche disposte. Il numero di ore da trascorrere fuori dalla cella risulta congruo anche in considerazione delle esigenze di sicurezza.

Tuttavia deve rilevarsi, nel caso in esame l'accesso insufficiente all'aria naturale nel wc annesso alla cella dell'odierno reclamante, con conseguente difettosa aerazione e condizioni igieniche precarie dal medesimo lamentate, tenuto conto della accertata non funzionalità degli impianti di estrazione forzata meccanizzata (ventole di aspirazione) dell'aria nei servizi igienici delle celle (cfr. relazione A.S.L. sopra richiamate).

Sotto quest'ultimo profilo deve richiamarsi e sollecitarsi la Direzione della Casa circ. di Asti – ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 35 e 69 commi II Ord. Pen. e art. 3 CEDU – all'esecuzione della custodia dell'imputato come generalizzato in epigrafe in conformità alle leggi e ai regolamenti oltre che all'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, al fine di eliminare la violazioni dei diritti in punto salubrità dei servizi igienici annessi alla cella del reclamante, effettuando con urgenza tutti gli interventi ritenuti necessari ed opportuni al fine di far fronte alle precarie condizioni igieniche del servizio igienico annesso alla cella del D. G., ripristinando la funzionalità dell'impianto di estrazione forzata meccanizzata dell'aria.

Si dispone trasmettersi copia del presente provvedimento al P.R.A.P. ed al D.A.P. per quanto di rispettiva competenza.

Per contro, il reclamante non ha lamentato alcun problema relativo ai problemi idraulici o elettrici o di difettoso riscaldamento o altri profili di precarie condizioni igieniche pur riscontrate dall'A.S.L. di Asti. Per le predette irregolarità rilevate dall'ispezione dell'A.S.L. di Asti verrà attivato d'ufficio un separato procedimento e le inadeguatezze delle parti comuni della struttura del carcere evidenziate verranno segnalate alla Direzione della Casa Circ. di Asti.

P.Q.M.

visti gli artt. 35 e 69 Legge n. 354 del 26 Luglio 1975, art. 3 CEDU;
Visto il parere del P.M.

SOLLECITA

La Direzione della Casa Circ. di Asti ad attuare l'esecuzione della custodia dell'imputato in conformità alle leggi e ai regolamenti, oltre che all'art. 3 della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo, al fine di eliminare la violazione dei diritti in punto salubrità dei servizi igienici annessi alla cella e, in particolare, ad effettuare con urgenza tutti gli interventi ritenuti necessari ed opportuni al fine di far fronte alle precarie condizioni igieniche del servizio igienico annesso alla cella di _____, ripristinando la funzionalità dell'impianto di estrazione forzata meccanizzata (ventola di aspirazione) dell'aria.

Si trasmetta copia del presente provvedimento al P.R.A.P. ed al D.A.P. per quanto di rispettiva competenza. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Torino, 24.3.2011

Il Magistrato di sorveglianza
(dott. ssa Manuela Bano)